

# Gazzetta ufficiale L 130 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

63° anno  
24 aprile 2020

## Sommario

### I Atti legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19** ..... 1
- ★ **Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19**..... 7
- ★ **Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura** ..... 11
- ★ **Regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni <sup>(1)</sup>** ..... 18

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/562 del Consiglio, del 23 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania** ..... 23

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2020/563 del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania** ..... 25

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (PESC) 2020/564 del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica la decisione (PESC) 2018/298 sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa ..... 27**

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

- ★ **Decisione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), del 10 settembre 2019, sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Ufficio BEREC ..... 28**

## I

(Atti legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

**che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177 e 178 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 come mai prima. L'attuale crisi sanitaria pubblica frena la crescita negli Stati membri e ciò a sua volta aggrava le ingenti carenze di liquidità dovute all'improvviso e significativo aumento degli investimenti pubblici necessari nei loro sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche.
- (2) Per far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 <sup>(3)</sup> e (UE) n. 1303/2013 <sup>(4)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio sono già stati modificati, con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, aumentando la flessibilità ammessa nell'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i

<sup>(1)</sup> Parere del 14 aprile 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 5).

"fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'ambito ammesso al sostegno del FESR è stato ampliato considerevolmente al fine di contribuire a una risposta efficace all'attuale crisi sanitaria pubblica.

- (3) Gli effetti negativi gravi sulle economie e sulle società dell'Unione stanno tuttavia peggiorando. Pertanto, affinché gli Stati membri possano rispondere a questa crisi sanitaria pubblica che non conosce precedenti, è necessario fornire loro un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi.
- (4) Al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono sostenere per rispondere alla crisi sanitaria pubblica, dovrebbe essere consentito in via eccezionale agli Stati membri di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100 %, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. La Commissione potrebbe proporre una proroga della presente misura sulla base di una valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.
- (5) È opportuno introdurre o potenziare la possibilità di operare trasferimenti finanziari tra FESR, FSE e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, al fine di fornire agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva nella riassegnazione delle risorse per consentire loro di rispondere in modo mirato alla crisi sanitaria pubblica. Dato l'impatto generalizzato della crisi sanitaria pubblica, è opportuno inoltre fornire in via eccezionale agli Stati membri maggiori possibilità di trasferimento tra categorie di regioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi della politica di coesione fissati dal trattato. Tali trasferimenti non dovrebbero pregiudicare le risorse destinate all'obiettivo Cooperazione territoriale europea, le dotazioni supplementari a favore delle regioni ultraperiferiche, il sostegno all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile o il Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- (6) Affinché gli Stati membri possano mobilitare rapidamente le risorse disponibili per rispondere all'epidemia di COVID-19 e considerato che, data la fase avanzata di attuazione del periodo di programmazione 2014-2020, la riassegnazione può riguardare soltanto le risorse disponibili per la programmazione del 2020, è giustificato dispensare, in via eccezionale, gli Stati membri dai requisiti di concentrazione tematica per la parte rimanente del periodo di programmazione.
- (7) È opportuno semplificare alcuni requisiti procedurali collegati all'attuazione dei programmi e agli audit, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla necessaria risposta all'epidemia di COVID-19 e per ridurre gli oneri amministrativi. In particolare, per la parte rimanente del periodo di programmazione, gli accordi di partenariato non dovrebbero più essere modificati, né per rispecchiare precedenti modifiche dei programmi operativi né per introdurre qualsiasi altra variazione. È opportuno posticipare i termini per la presentazione delle relazioni annuali di attuazione per il 2019 e per la trasmissione della relazione di sintesi elaborata dalla Commissione su tale base. Relativamente ai fondi e al FEAMP, è opportuno altresì prevedere esplicitamente un ampliamento della possibilità offerta alle autorità di audit di impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile 2019-2020.
- (8) È opportuno precisare che l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere autorizzata in via eccezionale per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19. Dovrebbe essere possibile selezionare tali operazioni anche prima che la Commissione approvi la necessaria modifica del programma. Dovrebbero essere previste modalità specifiche per invocare l'epidemia di COVID-19 quale causa di forza maggiore per il disimpegno.
- (9) Per ridurre gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione nei casi in cui la risposta efficace alla crisi sanitaria pubblica impone modifiche degli strumenti finanziari, è opportuno prescindere, per la parte rimanente del periodo di programmazione, dal riesame e dall'aggiornamento della valutazione *ex ante* e, nel contesto dei documenti giustificativi che dimostrano che il sostegno fornito è stato utilizzato agli scopi previsti, dai piani aziendali aggiornati o documenti equivalenti. Dovrebbero essere estese le possibilità di sostenere il capitale circolante con strumenti finanziari nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (10) Affinché gli Stati membri possano sfruttare tutto il sostegno offerto dai fondi e dal FEAMP, è opportuno fornire un supplemento di flessibilità per il calcolo del saldo finale da pagare al termine del periodo di programmazione.

- (11) Per favorire i trasferimenti autorizzati a norma del presente regolamento, a essi non dovrebbe applicarsi la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.
- (12) Per garantire la coerenza fra la linea adottata con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia durante l'attuale epidemia di COVID-19 e gli aiuti *de minimis*, da un lato, e le condizioni per fornire alle imprese in difficoltà sostegno nell'ambito del FESR, dall'altro, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1301/2013 per permettere l'erogazione di sostegno a tali imprese in tali specifiche circostanze.
- (13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte all'impatto della crisi sanitaria pubblica introducendo misure di flessibilità nell'erogazione del sostegno dei fondi strutturali e d'investimento europei ("fondi SIE"), non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) Considerata l'urgenza della situazione determinata dall'epidemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Considerate l'epidemia di COVID-19 e l'urgenza di far fronte alla crisi sanitaria pubblica a essa collegata e alle sue conseguenze sociali ed economiche, si è considerato opportuno applicare un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- (16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013

All'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

- «d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato; le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (\*) o dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 (\*\*), (UE) n. 1408/2013 (\*\*\*) e (UE) n. 717/2014 (\*\*\*\*) della Commissione non sono considerate come imprese in difficoltà ai sensi della presente lettera;

(\*) GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1.

(\*\*) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(\*\*\*\*) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

## Articolo 2

**Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013**

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

- 1) nella parte II, titolo II, è aggiunto il capo seguente:

«CAPO V

**Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19***Articolo 25 bis***Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni *ex ante* nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

(\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;

2) all'articolo 130 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 10 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.».

### Articolo 3

#### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Parlamento europeo*

*Il president*

D.M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*Il president*

G. GRLIĆ RADMAN

---



**REGOLAMENTO (UE) 2020/559 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 23 aprile 2020****che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti («Fondo»).
- (2) L'epidemia di COVID-19 ha colpito gli Stati membri a un livello senza precedenti. La crisi comporta rischi più elevati per le persone maggiormente vulnerabili, come le persone indigenti, in particolare ostacolando il sostegno fornito dal Fondo.
- (3) Per fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sulle persone indigenti, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi per affrontare l'epidemia di COVID-19 dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.
- (4) Per alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici in risposta all'epidemia di COVID-19, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità, in via eccezionale, di chiedere un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare per l'esercizio contabile 2020/2021, conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la disponibilità di fondi. La Commissione può proporre una proroga di tale misura sulla base della valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.
- (5) Per garantire che le persone indigenti possano continuare a ricevere assistenza dal Fondo in un ambiente sicuro, occorre prevedere la flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di adeguare al contesto attuale i loro programmi di sostegno, sulla base di consultazioni con le organizzazioni partner, anche consentendo programmi alternativi di erogazione, ad esempio mediante buoni o carte in forma elettronica o altra forma, e permettendo agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza richiedere l'adozione di una decisione della Commissione. Al fine di assicurare un'assistenza sicura alle persone indigenti, dovrebbe inoltre essere possibile fornire alle organizzazioni partner i necessari materiali e dispositivi di protezione al di fuori del bilancio per l'assistenza tecnica.
- (6) È opportuno stabilire norme specifiche per determinare i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari nel caso in cui determinate operazioni siano ritardate, sospese o non siano pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
- (7) Per consentire agli Stati membri di concentrarsi sull'introduzione delle misure di risposta all'epidemia di COVID-19 ed evitare che il rischio di contaminazione possa perturbare l'erogazione del sostegno alle persone indigenti, è opportuno prevedere misure specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e garantire flessibilità in relazione alla conformità di taluni requisiti normativi, specialmente in materia di monitoraggio, controllo e audit.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

- (8) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'introduzione di misure specifiche per assicurare un'attuazione efficace del Fondo durante il periodo dell'epidemia di COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Considerate l'urgenza dettata dalle circostanze eccezionali causate dall'epidemia di COVID-19, la crisi sanitaria pubblica connessa e le sue conseguenze sociali ed economiche, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 223/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 4, primo comma, è sostituito dal seguente:

«4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I, o degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e) e g), qualora tale modifica sia effettuata in conseguenza della crisi dovuta all'epidemia di COVID-19.»;

- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la scadenza del termine per la trasmissione della relazione di attuazione annuale per l'esercizio 2019 è fissata al 30 settembre 2020.»;

- 3) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, su richiesta di uno Stato membro, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento durante l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2020 e si conclude il 30 giugno 2021.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono presentate in conformità della procedura di modifica dei programmi operativi di cui all'articolo 9 e sono corredate del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata dalla Commissione prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.

Prima di presentare la prima domanda di pagamento per l'esercizio contabile che ha inizio il 1° luglio 2021, gli Stati membri notificano la tabella di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programma operativo stabiliti all'allegato I, in cui confermano il tasso di cofinanziamento applicabile durante l'esercizio contabile che si conclude il 30 giugno 2020.»;

- 4) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta per affrontare l'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

- 5) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti alle persone indigenti direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che tali buoni, carte o altri strumenti possano essere scambiati unicamente con prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.»;

6) all'articolo 26, il paragrafo 2 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e le spese per l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner;»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le spese amministrative, di preparazione, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;»;

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 26 bis

#### **Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO I durante la loro sospensione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19**

I ritardi nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base in conseguenza dell'epidemia di COVID-19 non comportano una riduzione dei costi ammissibili sostenuti dall'organismo acquirente o dalle organizzazioni partner in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2. Tali costi possono essere dichiarati alla Commissione integralmente in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, prima della distribuzione dei prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a condizione che la distribuzione sia ripresa una volta superata la crisi connessa con l'epidemia di COVID-19.

In caso di deterioramento dei prodotti alimentari dovuto alla sospensione della distribuzione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, le spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non sono ridotte.

*Articolo 26 ter*

#### **Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell'assistenza tecnica durante la loro sospensione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19**

1. Qualora l'attuazione delle operazioni sia sospesa in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione anche se non sono prestati servizi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'attuazione dell'operazione è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;

b) la sospensione dell'operazione è dovuta all'epidemia di COVID-19;

c) le spese sono state sostenute e pagate;

d) le spese costituiscono un costo reale per il beneficiario e non possono essere recuperate né compensate; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest'ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dalle spese;

e) le spese sono limitate al periodo di sospensione dell'operazione.

2. Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi e l'attuazione delle azioni che costituiscono la base del rimborso è sospesa in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, lo Stato membro interessato può rimborsare il beneficiario sulla base delle realizzazioni previste per il periodo di sospensione, anche qualora non sia realizzata alcuna azione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'attuazione delle azioni è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;

b) la sospensione delle azioni è dovuta all'epidemia di COVID-19;

c) le opzioni semplificate in materia di costi corrispondono a un costo reale sostenuto dal beneficiario, che deve essere dimostrato dal beneficiario e che non può essere recuperato né compensato; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest'ultimo può considerare che il rispetto di tale condizione sia attestato sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dall'importo corrispondente all'opzione semplificata in materia di costi;

d) il rimborso al beneficiario è limitato al periodo di sospensione delle azioni.

Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base del primo e del secondo comma, esso provvede affinché una medesima spesa sia rimborsata una sola volta.

*Articolo 26 quarter*

**Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro di un PO II o dell'assistenza tecnica e non pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19**

1. Uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attuazione dell'operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;
- b) il termine dell'attuazione dell'operazione è dovuto all'epidemia di COVID-19;
- c) le spese sostenute prima del termine dell'annullamento dell'operazione erano state sostenute e pagate dal beneficiario.

2. Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attuazione dell'operazione termina dopo il 31 gennaio 2020;
- b) il termine dell'attuazione dell'operazione è dovuto all'epidemia di COVID-19;
- c) le azioni contemplate dalle opzioni semplificate in materia di costi erano state attuate almeno in parte prima del termine dell'attuazione dell'operazione.

Per le operazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Qualora uno Stato membro rimborsi il beneficiario sulla base di entrambi il primo e il secondo comma, esso provvede affinché la medesima spesa sia rimborsata una sola volta.»

8) all'articolo 30 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Sulla base di un'analisi dei rischi potenziali, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni meno rigorose in materia di pista di controllo e audit per quanto riguarda la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale alle persone indigenti durante il periodo dell'epidemia di COVID-19.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

D.M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*Il president*

G. GRLIĆ RADMAN

**REGOLAMENTO (UE) 2020/560 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 23 aprile 2020****che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore della pesca e dell'acquacoltura è stato particolarmente colpito dalle perturbazioni del mercato generate da un calo significativo della domanda a seguito dell'epidemia di COVID-19. Con la chiusura di punti vendita, mercati, rivendite e canali di distribuzione si è registrato un notevole calo dei prezzi e dei volumi. Il calo della domanda e dei prezzi, unito alla vulnerabilità e alla complessità della catena di approvvigionamento, hanno fatto andare in perdita le operazioni delle flotte pescherecce e la produzione di prodotti del mare. Di conseguenza i pescatori sono stati costretti a rimanere in porto e i piscicoltori dovranno gettare o distruggere prodotti nelle prossime settimane.
- (2) Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, dovrebbe poter sostenere misure specifiche fino al 31 dicembre 2020 per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Tali misure dovrebbero includere il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, comprese la pesca nelle acque interne e la pesca a piedi, e per determinate perdite economiche dei produttori dell'acquacoltura e delle imprese di trasformazione e nelle regioni ultraperiferiche, a condizione che si tratti di conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Tali misure dovrebbero comprendere anche la concessione di capitale circolante ai produttori dell'acquacoltura e alle imprese di trasformazione e il sostegno alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori per l'ammasso di prodotti della pesca e dell'acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. La spesa per gli interventi finanziati nell'ambito di tali misure dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.
- (3) Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP nell'ambito della gestione concorrente dovrebbero essere ripartite in modo tale da garantire la determinazione di importi fissi per il controllo della pesca e per la raccolta di dati scientifici, garantendo che il 10 % di tali risorse sia utilizzato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19, e per la compensazione dei costi supplementari nelle regioni ultraperiferiche. Le altre risorse in regime di gestione concorrente dovrebbero essere stanziare dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.
- (4) Date le importanti conseguenze socioeconomiche dell'epidemia di COVID-19 e la necessità di immettere liquidità nell'economia, dovrebbe essere possibile sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla crisi dell'epidemia di COVID-19 con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

- (5) Data l'esigenza di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto a tale epidemia non dovrebbe essere soggetto a un massimale finanziario. Ciò dovrebbe farsalvo il massimale finanziario esistente per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca. È opportuno continuare ad applicare l'obbligo di detrarre il sostegno concesso per l'arresto temporaneo dal sostegno concesso per l'arresto permanente delle attività di pesca. Per le misure connesse alla mitigazione del COVID-19, è opportuno ridurre proporzionalmente il requisito di 120 giorni di attività per i proprietari dei pescherecci registrati da meno di due anni e per i pescatori che hanno cominciato a lavorare da meno di due anni prima della domanda di sostegno.
- (6) Data l'urgenza del sostegno necessario, dovrebbe essere possibile estendere l'ambito di applicazione della procedura semplificata per includervi modifiche ai programmi operativi connesse alle misure specifiche e alla riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Tale procedura semplificata dovrebbe comprendere le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.
- (7) Dato il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni di produttori nella gestione della crisi, è opportuno aumentare il massimale per il sostegno ai piani di produzione e di commercializzazione al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter concedere anticipi fino al 100 % del sostegno finanziario alle organizzazioni di produttori per tale aiuto.
- (8) Le improvvise perturbazioni delle attività di pesca e di acquacoltura a seguito dell'epidemia di COVID-19 e il conseguente rischio di compromettere i mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura rendono opportuno istituire un meccanismo di ammasso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano. L'obiettivo è promuovere una maggiore stabilità del mercato, attenuare il rischio che tali prodotti vengano sprecati o riconvertiti per un consumo non umano e contribuire ad assorbire l'impatto della crisi sulle entrate derivanti dai prodotti. Tale meccanismo dovrebbe consentire ai produttori della pesca e dell'acquacoltura di utilizzare le stesse tecniche di preservazione o conservazione per specie simili al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale tra i produttori.
- (9) Data la repentinità e l'entità della contrazione della domanda di prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovuta all'epidemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile aumentare i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzino al 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori interessata.
- (10) Per consentire agli Stati membri di reagire prontamente alla repentinità e all'imprevedibilità dell'epidemia di COVID-19, essi dovrebbero avere la facoltà di fissare prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso per le loro organizzazioni di produttori. Tali prezzi limite di attivazione dovrebbero essere fissati in modo da mantenere un'equa concorrenza tra gli operatori.
- (11) Il sostegno del FEAMP dovrebbe esser possibile per le misure di compensazione delle perdite economiche conseguenti all'epidemia di COVID-19 per gli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall'aumento dei costi di magazzino. La Commissione dovrebbe approvare senza indugio tali misure proposte dagli Stati membri.
- (12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia attenuare l'impatto sociale ed economico dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (14) Alla luce dell'epidemia di COVID-19 e dell'urgenza di affrontare l'impatto sociale ed economico nel settore della pesca e dell'acquacoltura, è stato considerato opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

#### Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all'allegato II.
  2. 580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 76.
  3. 520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 77.
  4. 192 500 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:
    - a) 6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;
    - b) 8 700 000 EUR per le Isole Canarie;
    - c) 12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all'articolo 349 TFUE.
  5. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
  6. Il 10 % delle risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere assegnato a misure connesse alla mitigazione del COVID-19.»
- 2) all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020, quali fissati nella tabella di cui all'allegato II, sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:»
- 3) l'articolo 22 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
    - «e) modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all'articolo 35, all'articolo 44, paragrafo 4 bis, all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, e all'articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di COVID-19.»
  - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
    - «3. Il paragrafo 2 non si applica al sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 34, e all'articolo 41, paragrafo 2.»

4) all'articolo 25, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 34, nonché alla sostituzione o all'ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all'articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:»;

5) l'articolo 33 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il FEAMP può sostenere le misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:

- a) attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
- b) mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
- c) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (\*) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- d) qualora l'arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.

(\*) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:

- a) in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
- b) in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
- c) in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»;

6) l'articolo 44 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall'epidemia di COVID-19 come disposto all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all'articolo 33.»;



b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 bis:

- a) i riferimenti ai pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 33, 38, 39, 41 e 42 si intendono come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
- b) i riferimenti all'ambiente marino fatti nell'articolo 38 si intendono come riferimenti all'ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.»;

7) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

### Misure sanitarie

1. Il FEAMP può sostenere i regimi di compensazione seguenti:

- a) compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;
- b) concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori.

La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:

- a) la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
- b) la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui la raccolta è stata sospesa.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.

3. La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

8) all'articolo 66, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.

4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo compreso tra il 50 % e il 100 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.»;

9) all'articolo 67, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ove sia necessario per rispondere all'epidemia di COVID-19, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell'acquacoltura di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:

- a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non superi l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

- b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superino il 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;
- c) il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2017-2019.

Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell'organizzazione di produttori non abbia immesso alcuna produzione sul mercato nel periodo dal 2017 al 2019, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

- 2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.»;

- 10) all'articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.»;

- 11) all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

Il FEAMP può anche sostenere misure per compensare le perdite economiche che risultano dall'epidemia di COVID-19, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall'aumento dei costi di magazzinaggio.»;

- 12) all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche. Se le modifiche riguardano misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione adotta tali di esecuzione entro 15 giorni dalla presentazione della modifica. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'atto di esecuzione riguardante le misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all'epidemia di COVID-19 stabilisce anche i metodi di calcolo per i costi supplementari e i metodi di esecuzione da parte degli Stati membri.»;

- 13) all'articolo 79, il paragrafo 2 è soppresso;

- 14) all'articolo 94, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 34 e all'articolo 41, paragrafo 2;»;

- 15) all'articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) l'intervento è connesso ai premi ai sensi dell'articolo 33 o 34, o alle compensazioni ai sensi dell'articolo 54, 55, 56 o 69, paragrafo 3;».

## Articolo 2

### Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«f) gestire l'ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»;

2) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 30*

### **Meccanismo di ammasso**

Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'ammasso dei prodotti di cui all'allegato II o dei prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), del presente regolamento, a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni per l'aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all'articolo 31;
- c) se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell'articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
- d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccazione, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione, che i prodotti siano o meno filettati, tagliati o, se del caso, decapitati;
- e) i prodotti dell'acquacoltura non siano ammassati vivi;
- f) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l'ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e
- g) i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.

(\*) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;

3) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima dell'inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all'articolo 30 per i prodotti di cui all'allegato II o per i prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all'allegato I, lettera a), del presente regolamento.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima dell'epidemia di COVID-19, tale Stato membro determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. I prezzi sono resi pubblici.».

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

D.M. SASSOLI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. GRLIĆ RADMAN

**REGOLAMENTO (UE) 2020/561 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 23 aprile 2020****che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce un nuovo quadro normativo per garantire il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici oggetto di tale regolamento, basandosi su un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori e tenendo conto delle piccole e medie imprese attive nel settore. Nel contempo, esso fissa standard elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi medici al fine di rispondere alle esigenze comuni di sicurezza relative a tali dispositivi. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/745 rafforza in maniera significativa i principali elementi dell'approccio normativo vigente di cui alle direttive 90/385/CEE <sup>(3)</sup> e 93/42/CEE <sup>(4)</sup> del Consiglio, quali la supervisione degli organismi notificati, le procedure di valutazione della conformità, le indagini e le valutazioni cliniche e la vigilanza e la sorveglianza del mercato, introducendo al tempo stesso disposizioni che garantiscono la trasparenza e la tracciabilità dei dispositivi medici al fine di migliorare la salute e la sicurezza.
- (2) L'epidemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e costituiscono un onere immenso per le autorità nazionali, le istituzioni sanitarie, i cittadini dell'Unione e gli operatori economici. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze eccezionali, che richiedono notevoli risorse supplementari e un aumento della disponibilità di dispositivi medici di vitale importanza, che non si sarebbero potute prevedere all'epoca dell'adozione del regolamento (UE) 2017/745. Tali circostanze eccezionali hanno un impatto considerevole su diversi ambiti contemplati dal regolamento (UE) 2017/745, quali la designazione e il lavoro degli organismi notificati e l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato di dispositivi medici nell'Unione.
- (3) Nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, i dispositivi medici, quali i guanti medicali, le mascherine chirurgiche, le attrezzature per la terapia intensiva e altre attrezzature mediche, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la salute e la sicurezza dei cittadini dell'Unione e nel consentire agli Stati membri di prestare le cure mediche necessarie ai pazienti che ne hanno urgente bisogno.
- (4) Data l'entità senza precedenti delle sfide attuali, e tenendo conto della complessità del regolamento (UE) 2017/745, è molto probabile che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti non saranno in grado di garantirne l'attuazione e l'applicazione corrette a decorrere dal 26 maggio 2020, come ivi previsto.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 aprile 2020.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

- (5) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di protezione della salute pubblica e della sicurezza dei pazienti, di garantire la certezza del diritto e di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario rinviare l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2017/745. Tenendo conto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, della sua evoluzione epidemiologica e delle risorse supplementari necessarie per gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti pertinenti, è opportuno rinviare di un anno l'applicazione di tali disposizioni del regolamento (UE) 2017/745.
- (6) È opportuno rinviare l'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 che altrimenti diventerebbero applicabili a decorrere dal 26 maggio 2020. Per garantire la continua disponibilità dei dispositivi medici sul mercato dell'Unione, compresi i dispositivi medici che sono di vitale importanza nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, è altresì necessario adeguare determinate disposizioni transitorie del regolamento (UE) 2017/745 che altrimenti non sarebbero più applicabili.
- (7) Le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e il regolamento (UE) 2017/745 conferiscono alle autorità nazionali competenti la facoltà di autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l'immissione sul mercato di dispositivi medici per i quali le pertinenti procedure di valutazione della conformità non sono state espletate, ma il cui impiego è nell'interesse della protezione della salute, o nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti («deroga nazionale»). Il regolamento (UE) 2017/745 consente inoltre alla Commissione, in casi eccezionali, di estendere la validità di una deroga nazionale al territorio dell'Unione per un periodo di tempo limitato («deroga a livello di Unione»). Tenendo conto dell'epidemia di COVID-19 e della relativa crisi sanitaria, la Commissione dovrebbe poter adottare deroghe a livello di Unione in risposta alle deroghe nazionali al fine di affrontare in maniera efficace possibili carenze a livello di Unione di dispositivi medici di vitale importanza. È pertanto opportuno che la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2017/745 si applichi alla prima data possibile e che le disposizioni corrispondenti delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE siano abrogate a decorrere da tale data. Tenendo conto del fatto che alla Commissione deve essere concessa la possibilità, per un periodo transitorio, di adottare deroghe a livello di Unione in relazione alle deroghe nazionali alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, è necessario apporare alcune modifiche alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/745.
- (8) Al fine di includere eventuali deroghe nazionali concesse dagli Stati membri conformemente alle direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE nel contesto dell'epidemia di COVID-19 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario prevedere la possibilità per gli Stati membri di notificare tali deroghe nazionali, e per la Commissione di estenderne la validità al territorio dell'Unione.
- (9) Per garantire la continua presenza di un quadro normativo funzionante ed efficace per i dispositivi medici è necessario rinviare l'applicazione della disposizione che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE.
- (10) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ovvero rinviare l'applicazione di determinate disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e consentire l'estensione della validità delle deroghe nazionali concesse a norma delle direttive 90/385/CEE o 93/42/CEE al territorio dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) L'adozione del presente regolamento avviene in circostanze eccezionali derivanti dall'epidemia di COVID-19 e dalla relativa crisi sanitaria pubblica. Al fine di ottenere l'effetto desiderato della modifica del regolamento (UE) 2017/745 per quanto riguarda le date di applicazione di determinate disposizioni, è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima del 26 maggio 2020. È stato pertanto ritenuto opportuno disporre un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (12) Alla luce dell'esigenza imperativa di affrontare immediatamente la crisi sanitaria causata dall'epidemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/745,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/745 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è così modificato:
  - a) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
  - b) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- 2) l'articolo 17 è così modificato:
  - a) il paragrafo 5 è così modificato:
    - i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
    - ii) nella terza frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
  - b) al paragrafo 6, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
- 3) all'articolo 34, paragrafo 1, la data «25 marzo 2020» è sostituita dalla data «25 marzo 2021»;
- 4) l'articolo 59 è così modificato:
  - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 52 del presente regolamento o, per il periodo a decorrere dal 24 aprile 2020 al 25 maggio 2021, in deroga all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 90/385/CEE o all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, della direttiva 93/42/CEE, le autorità competenti possono autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l'immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di dispositivi specifici per i quali le procedure applicabili di cui a detti articoli non sono state espletate, ma il cui impiego è nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti.»;
  - b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Lo Stato membro può informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a eventuali autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE prima del 24 aprile 2020.»;
  - c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito di un'informazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, in casi eccezionali connessi alla salute pubblica o alla sicurezza o alla salute dei pazienti, mediante atti di esecuzione, estendere per un periodo di tempo limitato la validità di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo o, nel caso in cui il rilascio sia avvenuto prima del 24 aprile 2020, a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE o dell'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, al territorio dell'Unione e fissare le condizioni alle quali il dispositivo può essere immesso sul mercato o messo in servizio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 114, paragrafo 3.»;
- 5) all'articolo 113, la data «25 febbraio 2020» è sostituita dalla data «25 febbraio 2021»;
- 6) l'articolo 120 è così modificato:
  - a) al paragrafo 1, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;
  - b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 5 del presente regolamento, un dispositivo di classe I ai sensi della direttiva 93/42/CEE, per il quale è stata redatta una dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2021 e per il quale la procedura di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento richiede il coinvolgimento di un organismo notificato, o un dispositivo con un certificato rilasciato ai sensi della direttiva 90/385/CE o della direttiva 93/42/CEE e valido in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, può essere immesso sul mercato o messo in servizio fino al 26 maggio 2024, a condizione che a decorrere dal 26 maggio 2021 continui a essere conforme a una di tali direttive, e a condizione che non vi siano cambiamenti significativi nella progettazione e nella destinazione d'uso. Tuttavia, le prescrizioni del presente regolamento in materia di sorveglianza post-commercializzazione, sorveglianza del mercato, vigilanza, registrazione di operatori economici e dispositivi si applicano e sostituiscono le corrispondenti prescrizioni di cui a dette direttive.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE anteriormente al 26 maggio 2021 e i dispositivi immessi sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2021 ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025.»;

d) al paragrafo 5, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, gli organismi di valutazione della conformità che risultano conformi al presente regolamento possono essere designati e notificati anteriormente al 26 maggio 2021. Gli organismi notificati che sono designati e notificati a norma del presente regolamento possono applicare le procedure di valutazione della conformità stabilite nel regolamento e rilasciare certificati a norma del presente regolamento anteriormente al 26 maggio 2021.»;

f) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera g), che sono stati legalmente immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alle norme in vigore negli Stati membri anteriormente al 26 maggio 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e messi in servizio negli Stati membri interessati.»;

g) il paragrafo 11 è così modificato:

i) nella prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;

ii) nella seconda frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;

7) all'articolo 122, il primo comma è così modificato:

a) nella parte introduttiva, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;

b) è aggiunto il trattino seguente:

«— l'articolo 9, paragrafo 9, della direttiva 90/385/CEE e l'articolo 11, paragrafo 13, della direttiva 93/42/CEE, che sono abrogati a decorrere dal 24 aprile 2020.»;

8) l'articolo 123 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) alla lettera a), la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021»;

ii) alla lettera d), prima frase, la data «26 maggio 2020» è sostituita da «26 maggio 2021»;

iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per i dispositivi riutilizzabili che devono recare il vettore UDI sul dispositivo stesso, l'articolo 27, paragrafo 4, si applica:

i) ai dispositivi impiantabili e ai dispositivi appartenenti alla classe III a decorrere dal 26 maggio 2023;

ii) ai dispositivi appartenenti alle classi IIa e IIb a decorrere dal 26 maggio 2025;

iii) ai dispositivi appartenenti alla classe I a decorrere dal 26 maggio 2027.»;

- iv) è aggiunta la lettera seguente:
- «j) l'articolo 59 si applica a decorrere dal 24 aprile 2020.»;
- 9) nell'allegato IX, punto 5.1, lettera h), la data «26 maggio 2020» è sostituita dalla data «26 maggio 2021».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Parlamento europeo*  
*Il president*  
D.M. SASSOLI

*Per il Consiglio*  
*Il president*  
G. GRLIĆ RADMAN

---



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/562 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

**che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4 *decies*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013.
- (2) A norma dell'articolo 4 *decies* del regolamento (UE) n. 401/2013, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate di cui all'allegato IV di tale regolamento.
- (3) Sono state ricevute informazioni aggiornate per una voce dell'elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. GRLIĆ RADMAN

---

<sup>(1)</sup> GUL 121 del 3.5.2013, pag. 1.

## ALLEGATO

La voce 3 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è sostituita dalla voce seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Than Oo	Data di nascita: 12 ottobre 1973 Genere: maschio Numero di identificazione militare: BC 25723	Il Brigadier Generale Than Oo è stato comandante della 99ª Divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) fino al maggio 2018. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99ª Divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018»

# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2020/563 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2020

**che modifica la decisione 2013/184/PESC relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC <sup>(1)</sup> relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania.
- (2) In base a un riesame della decisione 2013/184/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 aprile 2021.
- (3) Sono state ricevute informazioni aggiornate per una voce dell'elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione 2013/184/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 12*

La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2021. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. GRLIĆ RADMAN

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).

## ALLEGATO

La voce 3 dell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato della decisione 2013/184/PESC è sostituita dalla voce seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«3.	Than Oo	Data di nascita: 12 ottobre 1973 Genere: maschio Numero di identificazione militare: BC 25723	Il Brigadier Generale Than Oo è stato comandante della 99ª Divisione di fanteria leggera delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) fino al maggio 2018. In tale contesto, è responsabile delle atrocità e delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nella seconda metà del 2017 dalla 99ª Divisione di fanteria leggera nei confronti della popolazione Rohingya nello Stato di Rakhine. Queste includono esecuzioni sommarie, violenze sessuali e incendi sistematici delle case e degli edifici dei Rohingya.	25.6.2018»

**DECISIONE (PESC) 2020/564 DEL CONSIGLIO****del 23 aprile 2020****che modifica la decisione (PESC) 2018/298 sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 febbraio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/298 <sup>(1)</sup>.
- (2) All'articolo 5, secondo comma, la decisione (PESC) 2018/298 prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione.
- (3) L'accordo di finanziamento con la commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) è stato firmato il 28 aprile 2018 e scade pertanto il 27 aprile 2020.
- (4) Il 19 marzo 2020 il Dr. Lassina ZERBO, segretario esecutivo della CTBTO, ha chiesto una proroga del periodo di attuazione previsto nella decisione (PESC) 2018/298 fino al 30 novembre 2020, a causa dell'emergere della crisi mondiale della Covid-19 e della conseguente sospensione temporanea delle attività non critiche della CTBTO.
- (5) È opportuno pertanto modificare la decisione (PESC) 2018/298.
- (6) La proroga delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2018/298 fino al 30 novembre 2020 non incide sulle risorse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 5, secondo comma, della decisione (PESC) 2018/298 è sostituito dal seguente:

«La presente decisione cessa di produrre effetti il 30 novembre 2020.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2020

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. GRLIĆ RADMAN

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2018/298 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria per l'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 56 del 28.2.2018, pag. 34).

## REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

### DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA DI SOSTEGNO AL BEREC (UFFICIO BEREC)

del 10 settembre 2019

#### sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dall'Ufficio BEREC

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009<sup>(1)</sup>, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE<sup>(2)</sup> («il regolamento»), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del proprio operato, l'Ufficio BEREC può svolgere indagini amministrative e avviare procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione, sulla base dell'allegato IX dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea<sup>(3)</sup> e conformemente alla decisione MC/2012/3 del comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari, che implicano un trattamento delle informazioni, compresi i dati personali.
- (2) I membri del personale dell'Ufficio BEREC hanno l'obbligo di segnalare eventuali attività illecite, tra cui frode o corruzione, pregiudizievoli per gli interessi dell'Unione, o una condotta relativa all'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi del personale dell'Unione. L'obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione MC/2018/11 del comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) che stabilisce gli orientamenti in materia di denunce di irregolarità dell'Ufficio BEREC.
- (3) L'Ufficio BEREC ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace ed efficiente i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione MC/2016/15 del comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e prevenzione di molestie psicologiche e sessuali.
- (4) Nel contesto delle attività di cui sopra, l'Ufficio BEREC raccoglie e tratta informazioni pertinenti e varie categorie di dati personali, tra cui i dati identificativi di una persona fisica, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell'ambito privato e professionale nonché i dati finanziari. L'Ufficio BEREC funge da titolare del trattamento.
- (5) Sono previste garanzie adeguate per proteggere i dati personali e impedire che vadano soggetti ad accesso o trasferimento accidentale o illecito, indipendentemente dal fatto che siano conservati in un ambiente fisico o elettronico. Dopo il trattamento, i dati sono ritenuti conformemente alle norme dell'Ufficio BEREC applicabili in materia di conservazione, quali definite nei registri relativi alla protezione dei dati in base all'articolo 31 del regolamento. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni relative al caso, compresi i dati personali, sono cancellate, rese anonime o trasferite agli archivi storici.
- (6) In tale contesto, l'Ufficio BEREC è tenuto ad adempiere all'obbligo di fornire informazioni agli interessati in relazione alle suddette attività di trattamento e a rispettare i diritti degli stessi interessati, come stabilito nel regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

- (7) Può essere necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento con le esigenze delle suddette attività, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del regolamento prevede, a condizioni rigorose, la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20. In questo caso è necessaria l'adozione di norme interne in base alle quali l'Ufficio BEREC possa limitare tali diritti in linea con lo stesso articolo del regolamento.
- (8) Ciò potrebbe in particolare avvenire nel caso in cui si forniscano informazioni sul trattamento dei dati personali all'interessato nella fase di valutazione preliminare di un'indagine amministrativa o durante l'indagine stessa, prima di un'eventuale archiviazione del caso o di una fase predisciplinare. In determinate circostanze, fornire tali informazioni potrebbe seriamente compromettere la facoltà dell'Ufficio BEREC di condurre un'indagine efficace, ogniqualvolta, per esempio, vi sia il rischio che l'interessato distrugga prove o interferisca con potenziali testimoni prima che siano ascoltati. Inoltre, l'Ufficio BEREC potrebbe aver bisogno di tutelarne i diritti e libertà nonché i diritti e le libertà di altre persone coinvolte.
- (9) Potrebbe essere necessario tutelare la riservatezza di un testimone o di un informatore che ha chiesto di non essere identificato. In tal caso, l'Ufficio BEREC può decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e agli altri dati personali dell'informatore e delle altre persone coinvolte, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.
- (10) Potrebbe essere necessario tutelare la riservatezza di un membro del personale che ha contattato i consulenti di fiducia dell'Ufficio BEREC nel contesto di una procedura per molestie. In tal caso, l'Ufficio BEREC può decidere di limitare l'accesso all'identità, alle dichiarazioni e ad altri dati personali della presunta vittima, del presunto autore delle molestie e di altre persone coinvolte, al fine di tutelarne i diritti e le libertà.
- (11) L'Ufficio BEREC dovrebbe applicare limitazioni solo se rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sono una misura strettamente necessaria e proporzionata in una società democratica. L'Ufficio BEREC dovrebbe spiegare le motivazioni di tali limitazioni.
- (12) In base al principio della responsabilità, l'Ufficio BEREC dovrebbe tenere un registro dell'applicazione delle limitazioni.
- (13) L'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento impone al titolare del trattamento di informare gli interessati in merito ai principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e al loro diritto di proporre reclamo presso il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).
- (14) Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento, l'Ufficio BEREC può rinviare, omettere o negare la comunicazione dei motivi dell'applicazione di una limitazione all'interessato, qualora in qualsiasi modo annulli l'effetto della stessa limitazione. L'Ufficio BEREC dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne annullerebbe l'effetto.
- (15) L'Ufficio BEREC dovrebbe revocare la limitazione non appena le condizioni che la giustificano non siano più in essere e valutare periodicamente tali condizioni.
- (16) Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati (RPD) dovrebbe essere informato a tempo debito delle eventuali limitazioni applicate e verificare l'osservanza della presente decisione.
- (17) L'applicazione delle limitazioni di cui sopra non pregiudica l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, relative, rispettivamente, al diritto di informazione quando i dati non siano stati ottenuti dall'interessato e al diritto di accesso dell'interessato.
- (18) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è stato consultato il 27 maggio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione definisce norme relative alle condizioni alle quali l'Ufficio BEREC può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 in base all'articolo 25 del regolamento.

#### Articolo 2

### Limitazioni

1. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, l'Ufficio BEREC può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20, degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4, nella misura in cui le proprie disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20, quando:
  - a) svolge indagini amministrative e avvia procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione, sulla base dell'allegato IX dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e conformemente alla decisione MC/2012/3 del comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari, che implicano un trattamento delle informazioni, compresi i dati personali. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento;
  - b) garantisce che i membri del proprio personale possano segnalare in via riservata fatti laddove ritengano che vi siano gravi irregolarità, come disciplinato dalla decisione MC/2018/11 del comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) che stabilisce le norme interne in materia di denunce di irregolarità dell'Ufficio BEREC. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento;
  - c) garantisce che i membri del proprio personale possano effettuare segnalazioni in via riservata ai consulenti di fiducia nel contesto di una procedura in materia di molestie ai sensi della propria decisione MC/2016/15 del comitato di gestione dell'Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio BEREC) sulla politica in materia di protezione della dignità della persona e prevenzione di molestie psicologiche e sessuali. Le limitazioni pertinenti possono basarsi sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento;
2. Le categorie di dati comprendono i dati di identificazione di una persona fisica, i recapiti, i ruoli e i compiti professionali, le informazioni relative a comportamenti e prestazioni nell'ambito privato e professionale nonché i dati finanziari.
3. Tali eventuali limitazioni devono rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali ed essere una misura necessaria e proporzionata in una società democratica.
4. Prima dell'applicazione di eventuali limitazioni viene effettuata, caso per caso, una verifica della necessità e della proporzionalità della misura. Le limitazioni sono ristrette a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti, tenendo conto dei rischi nonché dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. L'Ufficio BEREC deposita, a fini di rendicontazione, un resoconto delle motivazioni alla base delle limitazioni attuate, quali motivi trovano applicazione tra quelli elencati al paragrafo 1 e l'esito della verifica della necessità e della proporzionalità. Tali resoconti fanno parte di un registro ad hoc, che deve essere messo a disposizione del GEPD su richiesta. È messa a disposizione periodicamente una relazione sull'applicazione dell'articolo 25 del regolamento.

#### Articolo 3

### Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

La valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati i cui dati personali possono essere soggetti a limitazioni e il relativo periodo di conservazione sono riportati nel registro delle pertinenti attività di trattamento a norma dell'articolo 31 del regolamento e, se del caso, nelle pertinenti valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati basate sull'articolo 39 dello stesso regolamento.



*Articolo 4***Periodi di conservazione e garanzie**

L'Ufficio BEREC mette in atto misure di garanzia per prevenire gli abusi o l'accesso o il trasferimento illecito di dati personali che possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, se necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell'Ufficio BEREC. Tra le misure di garanzia vi sono:

- a) una definizione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
- b) se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
- c) se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza;
- d) il dovuto controllo delle limitazioni e una revisione periodica, da effettuarsi almeno ogni sei mesi. Va inoltre effettuata una revisione se cambiano taluni elementi essenziali del caso in questione. Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessino di sussistere.

*Articolo 5***Informazione e revisione da parte del responsabile della protezione dei dati**

1. Il responsabile della protezione dei dati presso l'Ufficio BEREC è informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti dell'interessato siano soggetti a limitazione in conformità della presente decisione; inoltre, gli è dato accesso al registro e a tutti gli elementi su cui si basano i dati di fatto e di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati presso l'Ufficio BEREC può chiedere di riesaminare l'applicazione della limitazione. L'Ufficio BEREC informa per iscritto il proprio responsabile della protezione dei dati circa l'esito del riesame richiesto.
3. La partecipazione del responsabile della protezione dei dati presso l'Ufficio BEREC alla procedura di limitazione, compresi gli scambi di informazioni, deve essere adeguatamente documentata.

*Articolo 6***Informazione degli interessati in merito alle limitazioni ai loro diritti**

1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito internet l'Ufficio BEREC include informazioni generali a uso degli interessati relative alle potenziali limitazioni di tutti i loro diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.
2. Inoltre, l'Ufficio BEREC, senza indebito ritardo e per iscritto, informa i singoli interessati in merito alle limitazioni presenti o future dei loro diritti, come ulteriormente specificato agli articoli da 7 a 9 della presente decisione.

*Articolo 7***Diritto alle informazioni da fornire agli interessati e comunicazione sulle violazioni dei dati**

1. Qualora, nel contesto delle attività di cui alla presente decisione, l'Ufficio BEREC limiti, in tutto o in parte, i diritti di cui agli articoli da 14 a 16 e all'articolo 35 del regolamento, gli interessati sono informati dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e del loro diritto di proporre reclamo presso il GEPD o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. L'Ufficio BEREC può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1, qualora questa annulli l'effetto di tale limitazione. La relativa valutazione è effettuata caso per caso.

*Articolo 8***Diritto dell'interessato ad accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento**

1. Qualora, nel contesto delle attività di cui alla presente decisione, l'Ufficio BEREC limiti, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento di cui rispettivamente agli articoli da 17 a 20 del regolamento, lo stesso informa l'interessato, nella risposta alla sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e della possibilità di proporre reclamo presso il GEPD o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. L'Ufficio BEREC può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 qualora questa annulli l'effetto di tale limitazione. La relativa valutazione è effettuata caso per caso.

*Articolo 9***Riservatezza delle comunicazioni elettroniche**

1. In circostanze eccezionali e in linea con le disposizioni e i principi di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'Ufficio BEREC può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 36 del regolamento. In questo caso, l'Ufficio BEREC specifica le circostanze, i motivi, i rischi pertinenti e le relative garanzie in specifiche norme interne.
2. Nel limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l'Ufficio BEREC informa l'interessato, nella risposta alla sua richiesta, dei principali motivi sui quali si basa l'applicazione della limitazione e della possibilità di proporre reclamo presso il GEPD o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3. L'Ufficio BEREC può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora annulli l'effetto di tale limitazione. La relativa valutazione è effettuata caso per caso.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Riga, il 10 settembre 2019

Per l'Agenzia di sostegno al BEREC  
Jeremy GODFREY  
Presidente del consiglio di amministrazione

---

<sup>(4)</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**